

## **ORDINANZA SINDACALE N. 1 /2026**

**OGGETTO:** Misure urgenti per la prevenzione di incendi e per la tutela della sicurezza nei locali pubblici e negli esercizi aperti al pubblico. Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici.

### **IL SINDACO DEL COMUNE DI PIEDIMULERA**

#### **VISTI E CONSIDERATO**

1. Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, in materia di articoli pirotecnici;
2. Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 50 e 54;
3. Vista la tragedia verificatasi il 1° gennaio 2026 presso il disco-bar "Le Constellation" a Crans-Montana (Canton Vallese, Svizzera), dove hanno perso la vita circa 40 persone a causa di un incendio innescato da candele pirotecniche;
4. Considerato che l'incendio è stato originato dall'uso di fontane scintillanti ("stelline") applicate a bottiglie di champagne e che ha dimostrato come pratiche apparentemente scenografiche possano trasformarsi in situazioni di estremo pericolo;
5. Considerato che sul territorio del Comune di Piedimulera tali pratiche potrebbero essere effettuate soprattutto durante feste, cene aziendali e festeggiamenti presso bar, ristoranti, discoteche e strutture ricettive;
6. Considerato che l'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCHEM), in seguito alla tragedia di Crans-Montana, ha lanciato un appello urgente ai sindaci affinché adottino ordinanze per vietare l'utilizzo di articoli pirotecnici nei locali pubblici;
7. Considerato che diversi comuni italiani (Cortina d'Ampezzo, Livigno, Lecce e altri) hanno già adottato ordinanze con tali divieti;
8. Ritenuto urgente e necessario adottare un provvedimento amministrativo che riduca al minimo i rischi di incidenti e tragedie nei locali pubblici del territorio comunale.

**ORDINA:**

L'uso di fiamme vive per preparazioni gastronomiche (flambé) è consentito esclusivamente in cucina, in aree professionali dedicate, non in sala presso i tavoli dei clienti.

Rimane comunque vietato il servizio di flambé esecutivo presso le tavole dei clienti.

#### **ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEI GESTORI DI LOCALI**

I gestori di locali pubblici, pubblici esercizi e strutture ricettive hanno l'obbligo di:

1. Istruire il personale sulle disposizioni della presente ordinanza
2. Controllare che avventori e ospiti non introducano o utilizzino articoli pirotecnici
3. Informare il pubblico del divieto in vigore

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, è fatta responsabilità del gestore del locale.

#### **ARTICOLO 5 – VIGILANZA E CONTROLLO**

La Polizia Locale del Comune di Piedimulera è incaricata di vigilare, fare osservare e rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, in coordinamento con:

- Forze dell'Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza)
- Corpo dei Vigili del Fuoco

#### **ARTICOLO 6 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs 267 del 18.08.2000, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 8 della Legge 24.11.1981, n. 689, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 75,00 ed un massimo di 500,00 euro ovvero con il pagamento in misura ridotta dell'importo di € 150,00 per ogni singola violazione accertata;

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 689/81, la Giunta comunale ha facoltà di stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta;

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di procedere al sequestro obbligatorio del prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, 689, per i provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 3 sempre della Legge 689/81;

## ARTICOLO 10 – NORMA FINALE E AVVERTENZE

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza antincendio, prevenzione incendi, tutela della pubblica incolumità e protezione civile.

In caso di conflitto tra le disposizioni della presente ordinanza e altre norme, prevale quella più restrittiva in termini di tutela della sicurezza pubblica.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Verbania (VB) entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il pagamento della sanzione amministrativa della presente Ordinanza dovrà essere estinto mediante l'apposito bollettino di pagamento pagoPA, rilasciato dall'ufficio competente.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine previsto, si ricorrerà alla riscossione coattiva di cui all'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689. L'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento è totalmente a carico del trasgressore.

L'interessato può richiedere copia del presente atto, prendere visione o estrarne copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio, presso il Comando Polizia Locale di Piedimulera (VB).

Piedimulera, li 16 GEN. 2026

**IL SINDACO DEL COMUNE DI PIEDIMULERA**



(Timbro e firma)

IL SINDACO  
(Alessandro Lani)